

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista** la legge n. 508 del 21.12.1999;
- Visto** il CCNL – comparto AFAM del 16.02.2005, in particolare l’art. 23 concernente l’affidamento di incarichi aggiuntivi di didattica;
- Visto** il CCNL – comparto AFAM firmato il 04.08.2010 e relativo al quadriennio giuridico – economico 2006/2009;
- Visto** il parere espresso dal Consiglio Accademico in data
- Visto** lo Statuto del Conservatorio;
- Visto** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio;
- Visto** il CCNI per l’utilizzo del fondo d’istituto relativo al personale del comparto AFAM, siglato il 12.07.2011, in particolare l’art. 5, denominato “Didattica aggiuntiva”;
- Preso atto** che in applicazione di dette normative, a decorrere dall’a.a 2011/2012, le ore di didattica aggiuntiva dei Docenti comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici non sono più a carico del Fondo d’Istituto, bensì devono essere finanziate esclusivamente con un fondo di bilancio specificatamente stabilito nel suo ammontare dal Consiglio d’Amministrazione ed inserito in un apposito articolo di bilancio all’interno dell’Unità Previsionale di Base del costo del personale;
- Atteso** che al fine di individuare annualmente le risorse per l’attribuzione ed il pagamento delle ore di didattica aggiuntiva, il Consiglio d’Amministrazione deve valutare la disponibilità di bilancio e la relazione sulla programmazione didattica ed artistica presentata dal Direttore prima dell’inizio dell’anno accademico;
- Considerato** che per l’attuazione della nuova normativa si rende necessario adottare un apposito regolamento mirato alla disciplina delle modalità e delle procedure per l’attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell’art. 5 del CCNI del 12.07.2011;

Adotta il presente Regolamento.

TITOLO I

AMBITI APPLICATIVI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell’art. 5 del CCNI del 12.07.2011.

ATTIVITÀ DIDATTICA AGGIUNTIVA

Art. 2

(Tipologia di attività didattiche aggiuntive retribuibili)

1. Premesso che ogni docente è titolare di uno o più campi disciplinari rispetto al settore artistico - disciplinare in cui è inquadrato, vengono definite come “ore di attività didattica aggiuntiva” retribuibili ai sensi

del presente regolamento e ai sensi dell'art. 5 del CCNI del 12.07.2011 le ore che riferiscono alle seguenti condizioni:

- devono riguardare attività didattiche istituzionali che sono previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
- devono essere ore eccedenti il monte ore contrattuale a cui il docente è tenuto, monte ore determinato dalla somma di tutte le ore di lezione concretamente erogate ad uno o più studenti. Le ore aggiuntive possono concernere sia al settore disciplinare di cui il docente è titolare, sia ad altro settore disciplinare di cui il docente ha comprovata competenza didattica anche se non la titolarità di cattedra;
- devono sostanziarsi in attività didattiche erogate sia nella forma tradizionale della *lectio ex cathedra* che in esercitazioni (inclusa l'erogazione della lezione a distanza, o *e-learning*, qualora attivata).

2. Relativamente alla definizione del monte ore contrattuale di cui al comma precedente, all'atto dell'approvazione del presente regolamento si rimanda alla nozione fornita dall'art. 12 del CCNL - comparto AFAM del 4 agosto 2010 relativo al quadriennio giuridico - economico 2006/2009 e per il futuro si farà riferimento alla ridefinizione che verrà introdotta con la norma contrattuale sostitutiva di detto articolo. In particolare, si precisa che ai sensi del predetto articolo, il docente è tenuto al completamento del monte ore contrattuale in base al provvedimento che sarà emesso dalla Direzione a fronte di esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'Istituto, restando comunque fermo che, qualora ad un docente venga assegnato un monte ore annuale di docenza inferiore al monte ore contrattuale, le ore comprese fra il monte ore assegnato ed il monte ore contrattuale per anno accademico non possono in alcun modo caratterizzarsi come ore didattiche aggiuntive.

Art. 3

(Predisposizione del piano delle esigenze di ore aggiuntive)

1. La programmazione delle esigenze di ore di didattica aggiuntiva di ogni corso per anno accademico viene elaborata dal Direttore del Conservatorio sulla base della definizione in via preliminare dell'ipotesi di massima delle ore aggiuntive necessarie per assicurare la copertura dell'esigenze didattiche di insegnamento per l'anno accademico considerato, avuto riguardo e tenendo conto:

- a) della programmazione annuale definita dal Consiglio Accademico;
- b) delle esigenze emerse nei Dipartimenti in merito all'attuazione della programmazione annuale di cui alla precedente lettera a), nonché degli esiti degli esami d'ammissione;
- c) dell'impegno orario didattico complessivo di ciascun docente, sommando tutte le ore che quest'ultimo deve erogare, attraverso lezioni individuali, collettive e di laboratorio nei corsi di insegnamento a lui affidati;
- d) della necessità di garantire ed operare un'equa distribuzione dei corsi di insegnamento tra tutti i docenti titolari della stessa disciplina e ciò allo scopo di compensare eventuali eccedenze nel monte ore di un docente con ore disponibili ed esistenti nel monte ore di altri docenti titolari. Qualora non fossero disponibili docenti titolari al fine perequativo in questione, la Direzione potrà far ricorso a docenti interni titolari in un altro settore artistico-disciplinare, sempre che questi abbiano ore disponibili nel proprio monte ore e siano autorizzati dal Direttore stesso, con parere del Consiglio accademico, a svolgere il diverso incarico per l'anno accademico.
- e) dell'impegno didattico aggiuntivo per ogni docente, comprensivo di ore di insegnamenti di titolarità e di non titolarità, **che** non può comunque superare il limite dei 2/3 del monte ore contrattuale in capo al docente.

2. Il Direttore, una volta predisposto il piano delle esigenze di ore di didattica aggiuntive:

- a) acquisisce il prescritto parere del Consiglio accademico, a termine di quanto previsto dall'art. 5 del CCNI – comparto Afam del 12.07.2011;
- b) inoltra il piano, unitamente al parere del Consiglio accademico, al Consiglio di amministrazione per la relativa approvazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità al dettato di cui all'art. 5, comma 2 del CCNI del 12.07.2011 approva con propria deliberazione il piano presentato, disciplinando le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi, previa verifica delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della programmazione didattica ed artistica deliberata.

Art. 4

(Procedura per l'assegnazione delle ore aggiuntive)

1. Ad approvazione del piano avvenuta, il Direttore provvede a dare pubblicità riguardo alle attività didattiche da coprire in modo da consentire ai professori interessati in servizio presso il Conservatorio, anche non titolari della disciplina da rivestire, ma in possesso di titoli comprovanti un'adeguata competenza a svolgere l'insegnamento, di presentare alla Direzione del Conservatorio, per il tramite del Dipartimento, la richiesta di attribuzione dell'incarico.

2. Nel caso di particolari esigenze didattiche e per assicurare l'arricchimento delle esperienze esistenti il Conservatorio può anche considerare la possibilità di avvalersi, per l'affidamento delle ore didattiche aggiuntive programmate, di docenti con contratto di collaborazione, selezionati tramite graduatorie d'istituto nel rispetto dei principi di equità e buon andamento propri della Pubblica Amministrazione. Ai docenti con contratto di collaborazione non si applica il vincolo di cui all'art. 3, comma 1, lett. d del presente Regolamento.

3. Espletata la procedura di cui ai commi precedenti, la Direzione provvederà con proprio provvedimento ad assegnare le ore aggiuntive ai docenti interni od esterni al Conservatorio, precisando per ciascuno tutti i corsi di insegnamento (di titolarità e non) affidati per l'anno, con relativo impegno orario.

Art. 5

(Retribuzione dell'impegno didattico aggiuntivo)

1. Il lavoro didattico svolto come ore aggiuntive dal docente nel settore di propria titolarità, viene retribuito nella misura oraria stabilita dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili.

2. Il lavoro didattico svolto dal docente per insegnamenti diversi dalla propria titolarità e di cui ha ricevuto incarico che risultasse aggiuntivo rispetto al monte ore contrattuale, viene retribuito su base forfettaria come stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili.

3. Le ore didattiche aggiuntive si intendono comunque regolarmente erogate (mediante lezioni *ex cathedra* o laboratori), e sono quindi retribuibili, se corrispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) sono state programmate secondo un calendario che il docente porta a conoscenza della Segreteria e dello studente in rapporto ai periodi stabiliti dalla scansione dell'anno accademico;
- b) afferiscono ad uno dei corsi di studio dell'offerta formativa del Conservatorio;
- c) hanno come destinatari uno o più studenti iscritti al Conservatorio effettivamente presenti alla lezione.

Nel caso di assenza dello studente non comunicata al docente in tempo utile per poter riorganizzare il servizio (almeno 2 giorni prima della lezione programmata), sarà computata come servizio qualsiasi attività didattica coerente con l'incarico del docente e svolta in sostituzione delle ore di lezione previste per lo studente assente. Il docente è tenuto ad indicare nel registro l'assenza dello studente e l'eventuale attività sostitutiva svolta.

Ogni servizio diverso dalla tipologia sopracitata non potrà essere in alcun caso conteggiato ai fini del pagamento di ore aggiuntive.

4. Nel caso di assenza per malattia del docente e conseguente impossibilità di tenere una lezione di didattica aggiuntiva, sarà cura di quest'ultimo recuperare tali ore di didattica aggiuntiva entro il termine dell'anno accademico di riferimento, riprogrammando la lezione persa.

5. La retribuzione aggiuntiva del docente è in ogni caso pari soltanto alle ore effettivamente erogate ed eccedenti il monte ore contrattuale.

Art. 6

(Verifica del lavoro didattico aggiuntivo svolto dal docente)

1. Al termine dell'anno accademico (31 ottobre) ogni professore deve consegnare al Direttore del Conservatorio il proprio registro personale. Nel registro il professore deve segnare l'inizio e la fine di ogni lezione, la presenza o l'assenza dello studente o degli studenti cui la lezione è o sarebbe stata rivolta, l'argomento

di ogni lezione. Il registro deve essere firmato dal docente con firma leggibile e, nel caso di lezioni didattiche aggiuntive erogate a studenti iscritti e maggiorenni, deve riportare, per ogni orario di lezione svolto, la controfirma leggibile da parte degli studenti beneficiari. Tali registrazioni debbono avvenire contestualmente alla lezione.

2. Il docente titolare di ore di insegnamento aggiuntive potrà richiedere il pagamento del servizio didattico prestato previa dimostrazione, tramite il registro di cui sopra, dell'avvenuta effettiva prestazione delle ore al medesimo assegnate. Non sono accettate comprese con dichiarazioni di responsabilità, per cui l'assenza dell'attestazione di cui al predetto comma 1, comporta l'impossibilità di riconoscere qualsiasi compenso per le prestazioni non supportate.

3. Nel caso di insegnamenti aggiuntivi retribuiti su base forfettaria, si precisa che il mancato completamento del monte ore didattico aggiuntivo assegnato comporterà la rideterminazione proporzionata del compenso sulla base delle ore effettivamente svolte.

4. Gli Uffici amministrativi del Conservatorio procederanno al pagamento previo visto della relativa richiesta del docente da parte del Direttore a comprova dell'avvenuta verifica dell'assoluzione degli obblighi contrattuali e delle ore di didattica aggiuntiva effettivamente svolte dai docenti incaricati.

Art. 7

(Responsabilità disciplinare del docente)

1. Il docente è tenuto a svolgere il proprio compito relativo alle ore di didattica aggiuntiva secondo diligenza e correttezza. Viene fatta salva la responsabilità disciplinare del docente rispetto al mancato completamento del monte ore aggiuntivo per cause imputabili a negligenza.

TITOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 8

(Approvazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 marzo.2012, entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla data di approvazione

2. Per il periodo dall'1 novembre 2011, data di inizio dell'anno accademico 2011/2012 e fino alla data del consiglio di amministrazione che approva il presente regolamento, valgono le norme in vigore in detto periodo.

Allegato b) Tabella compensi forfettari da riconoscere a fronte delle prestazioni aggiuntive assicurate dai docenti in materia diversa da quella di rispettiva titolarità del docente

a)	Fino a 19 ore eccedenti				
b)	da	20 ore	a 24 ore aggiuntive	€	1.000,00
c)	da	25 ore	a 29 ore aggiuntive	€	1.240,00
d)	da	30 ore	a 34 ore aggiuntive	€	1.480,00
e)	da	35 ore	a 39 ore aggiuntive	€	1.730,00
f)	da	40 ore	a 44 ore aggiuntive	€	1.970,00
g)	da	45 ore	a 49 ore aggiuntive	€	2.210,00
h)	da	50 ore	a 54 ore aggiuntive	€	2.450,00
i)	da	55 ore	a 59 ore aggiuntive	€	2.690,00
l)	da	60 ore	a 64 ore aggiuntive	€	2.930,00
m)	da	65 ore	a 69 ore aggiuntive	€	3.165,00
n)	da	70 ore	a 74 ore aggiuntive	€	3.400,00
o)	da	75 ore	a 79 ore aggiuntive	€	3.640,00
p)	da	80 ore	a 84 ore aggiuntive	€	3.870,00
q)	da	85 ore	a 89 ore aggiuntive	€	4.100,00
r)	da	90 ore	a 94 ore aggiuntive	€	4.340,00
s)	da	95 ore	a 99 ore aggiuntive	€	4.570,00
t)	oltre 99	99	ore aggiuntive	€	4.800,00